

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Azienda Nordson Deutschland GmbH, 40699 Erkrath

Versione: settembre 2009

1. Generali

- 1.1 Il nostro rapporto commerciale, presente e futuro, sarà regolato nella sua globalità esclusivamente dalle nostre condizioni generali di contratto (CGC), anche quando esse non siano più esplicitamente menzionate.
- 1.2 Non saranno riconosciute né tacitamente, né tramite comportamento concludente, CGC diverse del cliente.

2. Offerta e accettazione dell'ordine

- 2.1 Le nostre offerte non sono vincolanti. Accordi contrattuali saranno perfezionati solo tramite nostra conferma d'ordine o effettuazione dello stesso.
- 2.2 Il nostro cliente sarà vincolato alla sua dichiarazione, per un mese a partire dal ricevimento.
- 2.3 Variazioni, integrazioni o accordi accessori necessitano della nostra conferma scritta.
- 2.4 In linea di massima, si stabilisce che solo la nostra descrizione del prodotto è indicativa delle caratteristiche del prodotto fornito.
Dichiarazioni pubbliche, da parte nostra o di terzi, non diventeranno elementi sostanziali del contratto.

3. Prezzi

- 3.1 Sono validi i prezzi del nostro listino attualmente in vigore, da Erkrath, al netto più Iva.
- 3.2 Per ordini fino a 100 € sarà calcolato un supplemento per ordini di piccola entità pari a 25 €

4. Pagamento e ritardo di pagamento

- 4.1 Il prezzo d'acquisto è esigibile senza sconti ed esente da spese, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Dopo il decorso del termine, s'incorre nel ritardo non appena l'oggetto della fornitura è arrivato a destinazione o è stato dato in consegna.
Gli interessi di mora ammontano all'8 % del tasso base annuo della BCE. La rivendicazione di un ulteriore danno di ritardo resta salva.
- 4.2 Per forniture da 20.000 € deve essere pagato il 50 % netto del valore dell'ordine, come acconto dopo l'arrivo della conferma d'ordine stessa, il 40 % al momento della spedizione, il 10 % alla messa in funzione, al più tardi 30 giorni dalla data della fattura.
- 4.3 In caso di deterioramento della situazione patrimoniale del cliente (i.e. protesto d'assegno o protesto cambiario ed anche procedimenti esecutivi da parte di terzi), gli importi delle fatture non ancora in scadenza, diventeranno immediatamente esigibili.
Ulteriori fabbricazioni o forniture, saranno effettuate solo dietro pagamento di tutto il prezzo (residuo).
- 4.4 In caso di concessione di pagamenti rateali, devono essere opposti diritti di ritenzione o di riduzione dell'ultima rata.
- 4.5 Una compensazione è ammessa solo tramite contropretese fissate con validità legale o da noi riconosciute.

5. Termini di fornitura, accettazione

- 5.1 Il termine di fornitura decorre dall'invio della conferma d'ordine, tuttavia non prima della produzione della documentazione necessaria a cura del cliente e non prima dell'arrivo dell'anticipo di pagamento pattuito.
- 5.2 Il termine di fornitura si ritiene mantenuto, quando la merce sia spedita prima della sua decorrenza o al cliente ne sia notificata la spedizione.
- 5.3 Cause di forza maggiore, anche ritardata fornitura da parte dei nostri fornitori, fanno slittare o ridefiniscono il termine di fornitura in modo corrispondente.
In questa eventualità ed anche dopo la scadenza di un'eventuale proroga del termine, saremo autorizzati a recedere dal contratto, con la cessazione di eventuali reciproche rivendicazioni.
- 5.4 Ci riterremo in ritardo, solo dopo aver ricevuto un sollecito per iscritto e dopo la decorrenza di un adeguato termine di proroga di almeno 1 mese, salvo che l'attuazione del contratto diventi successivamente impossibile.
- 5.5 Nel caso di ritardo d'accettazione da parte del cliente, senza pregiudizio di altri diritti, avremo la facoltà di recedere dal contratto.
- 5.6 L'utilizzo delle nostre forniture o prestazioni, vale come accettazione.

6. Spedizione della merce e trapasso del rischio

Il rischio passa al cliente dall'arrivo della comunicazione della spedizione, al più tardi dal momento in cui la merce viene prelevata dalla nostra rampa di spedizione.

7. Riserva di proprietà

- 7.1 Fino al saldo di tutti i nostri crediti e debiti eventuali, sussiste sui beni da noi forniti riserva di proprietà semplice e prolungata.
- 7.2 In caso di pagamento tramite autorizzazione all'incasso, la nostra riserva di proprietà si estingue solo al decorrere del termine di revoca dell'autorizzazione ovvero dell'addebito definitivo sul conto del debitore.
- 7.3 Un'eventuale lavorazione o trasformazione della merce con riserva di proprietà la effettua il cliente in nostra vece, senza che questo comporti per noi un impegno.
Se la merce con riserva di proprietà è collegata a beni di terzi, ciò ci rende coproprietari del nuovo bene in misura proporzionale al suo valore e il cliente lo custodisce per noi. Siamo considerati produttori secondo il § 950 BGB.
- 7.4 È consentito rivendere il nostro bene con riserva di proprietà solo all'interno di canali commerciali concordati; non sono ammessi costituzione in pegno e trasferimento di proprietà a titolo di garanzia. Sussiste l'autorizzazione alla rivendita solo quando, il diritto al pagamento del cliente nei confronti di un acquirente non passi a terzi (i.e. Banca Factoring o cessione totale dei crediti) e quando il cliente fa fronte, entro i termini, ai suoi obblighi di pagamento derivanti dal suo rapporto commerciale con noi.
- 7.5 Il cliente cede già da questo momento il credito nei confronti del suo acquirente, pari alla nostra richiesta del prezzo d'acquisto, spettantigli dalla vendita della merce con riserva di proprietà, con tutti i diritti accessori. Approviamo la cessione.
- 7.6 Il nostro cliente è autorizzato fiduciariamente alla riscossione dei crediti a noi spettanti in virtù della riserva di proprietà prorogata.
L'autorizzazione decade, se il cliente incorre nel ritardato pagamento.
- 7.7 Qualora il valore delle garanzie ecceda di oltre il 20 % l'ammontare del nostro credito, a richiesta del cliente siamo tenuti a rilasciare adeguate garanzie a nostra scelta.

8. Garanzia, prescrizione

- 8.1 Il nostro cliente è tenuto a comunicarci per iscritto, entro una settimana dal ricevimento dell'oggetto della fornitura, vizi evidenti, in caso contrario, è esclusa la possibilità di far valere diritti di garanzia.
Per il rispetto del termine, è sufficiente la spedizione entro il tempo utile. Il nostro cliente deve dimostrare i presupposti per il diritto a garanzia, in particolare il difetto stesso, il momento della sua constatazione e la tempestività del ricorso in garanzia per i vizi della cosa.
- 8.2 Per vizi riscontrati su oggetti prodotti da noi stessi, ci impegniamo nel modo seguente: quelle componenti, che in modo certificabile siano inutilizzabili per una circostanza già avvenuta prima del trapasso del rischio o, per questo, siano notevolmente danneggiate nella loro funzionalità, saranno da noi riparate o sostituite secondo il principio di equità.
- 8.3 Per gli impianti da noi forniti, vale quanto segue:
- 8.3.1 Per vizi su componenti da noi stessi prodotte, vale il punto 8.2
- 8.3.2 Per componenti dell'impianto non di nostra produzione, la nostra responsabilità è limitata al trasferimento di qualunque diritto di garanzia a noi spettante nei confronti dei fornitori delle componenti dell'impianto. In caso di cessazione di tali diritti, in base al nostro principio d'equità, siamo tenuti alla riparazione gratuita per l'acquirente oppure a fornire un pezzo di ricambio idoneo. La nostra responsabilità non si estende al di là di questo.
- 8.4 Per articoli commerciali, ci impegniamo unicamente in base al Punto 8.3.2.
- 8.5 Se per noi non fosse possibile l'adempimento successivo o, nonostante sollecito scritto e dopo decorrenza di un adeguato termine supplementare di 1 mese non avessimo iniziato o tale adempimento andasse a vuoto per la terza volta, il nostro cliente potrà pretendere, a sua scelta, la diminuzione del prezzo d'acquisto o recedere dal contratto.
- 8.6 Qualora il vizio giuridico o il vizio della cosa del nostro oggetto di fornitura fosse di esigua entità, al nostro cliente non spetterebbe nessun recesso contrattuale o risarcimento danni.
- 8.7 Qualora noi, il nostro rappresentante legale o addetto ausiliario solo per lieve negligenza violassimo i nostri obblighi contrattuali, anche in modo sostanziale, si escluderebbe la nostra responsabilità, tranne che in caso di lesione della vita, del corpo e della salute di terzi.
- 8.8 I diritti a garanzia del cliente cadono in prescrizione dopo 12 mesi o dopo 2.000 ore di esercizio a seconda di quale delle due situazioni si verifica per prima, a meno che non venga provato il nostro dolo nell'aver taciuto vizi della cosa.
- 8.9 Nel caso di mancata accettazione o mancata messa in funzione, la garanzia per i vizi della cosa si estingue al massimo dopo 12 mesi dal suo arrivo oppure dalla comunicazione della spedizione.
- 8.10 Qualora il cliente impiegasse parti di ricambio diverse sia dalle componenti originali Nordson sia dai prodotti commerciali Nordson, sarà a suo carico l'onere di provare, che un vizio non sia stato provocato da quelle, bensì già esisteva al momento della fornitura.

9. Limitazione della responsabilità

9.1 L'entità del danno è limitata al risarcimento del danno tipico prevedibile.

Questo ammonterà al massimo a 2,5 milioni di EURO in caso di danni a persone, per ogni persona danneggiata al massimo 0,5 milioni di EURO, in caso di danni a cose, massimo 50.000 EURO e per danni al patrimonio massimo 7.500 EURO e in caso di cose che si trovano all'interno della zona pericolosa durante il montaggio, massimo 5.000 EURO.

9.2 Per ritardo di fornitura, la nostra responsabilità è limitata come massimo allo 0,5 % a settimana, complessivamente tuttavia, ad un massimo del 5 % del valore di quelle parti della fornitura, che a causa del ritardo non si è potuto utilizzare con la giusta tempistica o non conformemente al contratto.

10. Osservanza delle norme di protezione

10.1 Il cliente dovrà affidare l'uso degli impianti da noi forniti solo a personale specializzato qualificato.

10.2 Le norme di sicurezza del fabbricante dei materiali prodotti d'applicazione utilizzati devono ugualmente essere rigorosamente osservate.

11. Software

Il cliente è autorizzato all'uso del software fornito. Il software resta nostra proprietà intellettuale, che il cliente non è autorizzato a riprodurre o a divulgare a terzi.

12. Violazione di procedure protette

Non rispondiamo, nel caso in cui il cliente durante l'utilizzo del nostro oggetto di fornitura violi diritti di protezione industriale di procedure di fabbricazione. Qualora venissimo escussi da terzi, qualunque ne sia la motivazione giuridica, il nostro cliente ci dispenserà completamente e ci garantirà le garanzie del caso.

13. Luogo di adempimento, Foro competente, Applicazione del diritto

13.1 Luogo d'adempimento per forniture e pagamenti è Erkrath.

13.2 Foro competente per tutte le controversie attive e passive (anche per azioni di regresso per mancato pagamento di assegno e azione cambiaria) è esclusivamente Düsseldorf. Tale disposizione vige anche quando il nostro cliente non abbia un foro competente nella Repubblica Federale di Germania.

Per controversie riguardanti diritti di locazione e di brevetto, valgono le regolamentazioni giuridiche delle competenze.

13.3 Vige esclusivamente il diritto tedesco. Si esclude il ricorso al trattato delle Nazioni Unite per l'acquisto internazionale di merci (CISG).

14. Disposizioni finali

Qualora disposizioni delle presenti condizioni generali di contratto o degli accordi particolari fossero invalide o dovessero diventarlo, subentrerà al loro posto quel regolamento, che le parti, essendo a conoscenza della non validità della disposizione, avessero scelto per il raggiungimento del fine economico del loro accordo. Resta salva la validità delle rimanenti disposizioni.

Lo stesso principio vige per il caso di lacune dispositive.